

Collegio di Garanzia dello Sport -- Sez. Unite - Decisione n. 19/2020

A. E. / Federazione Italiana Scherma

Ricorso al TNF - Interessi (tutela degli) – Tardività del ricorso

Rappresentativa nazionale – Composizione – Scelta della FSN – Diritto autonomo dell'atleta alla partecipazione alla rappresentativa (insistenza del)

La questione relativa alla tardività del ricorso dinanzi al Tribunale Federale è disciplinata dall'art. 69, comma 2, Regolamento di Giustizia endofederale della FIS, ove si sancisce che «il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento (...)». La norma in oggetto, al comma 1, stabilisce infatti che «per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso al Tribunale Federale».

Si ritiene necessario che tale enunciato sia letto in armonia con quanto disposto dall'art. 11 dello Statuto Federale FIS, che al sesto comma recita che «Gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a loro conferito», statuendo pertanto l'impossibilità nel qualificare un diritto originario ed autonomo dell'atleta ad essere convocato in nazionale, eventualità concessa se non per scelta insindacabile della Federazione di appartenenza.

La vicenda in esame attiene alla (asserita) lesione dei diritti subita dall'atleta A.E. da parte della Federazione Italiana Scherma; l'atleta, già olimpionica nella disciplina del Fioretto, nel 2018 manifestava la propria volontà di partecipare alle qualificazioni per i Giochi Olimpici Tokyo 2020 sia nella disciplina del Fioretto che in quella della Sciabola, sebbene tale doppio impiego non venisse esercitato da alcun atleta FIS.

Secondo le indicazioni della Federazione, i Commissari tecnici avrebbero dovuto effettuare una valutazione circa i risultati sportivi conseguiti dall'atleta per decidere in merito alla partecipazione in entrambe le discipline; in caso contrario A. E. avrebbe dovuto comunicare in via definitiva la specialità prescelta per le gare di qualificazione.

Convenuto il termine perentorio del 31 marzo 2019 e considerato che nessuna comunicazione circa tale possibilità fosse pervenuta alla Federazione, i Commissari FIS inserivano l'atleta

nella selezione italiana di Fioretto; per la FIS, la mancata comunicazione doveva intendersi quale esplicita rinuncia alla scelta della disciplina in cui concorrere.

Una volta adito il TAS di Losanna – che dichiara la mancanza di giurisdizione e respinge pertanto l’istanza giudiziale promossa dall’atleta - il Tribunale Federale della FIS dichiara l’inammissibilità del ricorso per la tardività dello stesso ex art. 69 Reg. Giustizia FIS, affermando inoltre l’impossibilità di sancire “*tout court il diritto di un atleta, in forza dei risultati raggiunti, di essere convocato in più discipline nelle gare di qualificazione olimpica, dipendendo la convocazione anche da valutazioni discrezionali*”.

Per i giudici federali, infatti, era identificabile il preciso momento in cui A. E. avesse avuto piena conoscenza non solo della propria esclusione, ma anche dei motivi addotti dalla Federazione in merito a tale decisione. Non poteva pertanto trovare applicazione il termine “lungo” di un anno, operante solo in assenza di previa conoscenza di atti o fatti lesivi.

Veniva infine affermato che “*se è vero che anche nel campo della giustizia sportiva deve ritenersi astrattamente applicabile la translatio iudicii, detto principio non è comunque invocabile nel caso di specie, atteso che il Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna si pone al di fuori del sistema degli Organi di Giustizia dell’ordinamento sportivo nazionale. In aggiunta a ciò, si osservi peraltro che la reclamante non ha nemmeno prospettato una piena identità fra l’oggetto della tutela richiesta al TAS ed il petitum dell’azione promossa ex art. 69 Reg. di Giustizia FIS. Sicché non sussisterebbero nemmeno i presupposti per ipotizzare una eventuale traslazione del giudizio in ambito federale nazionale, con salvezza degli effetti della domanda*”.

Tale decisione viene impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia adducendo l’omessa motivazione della Corte Federale d’Appello sull’inesistenza di un divieto di competizione in due specialità e sostenendo inoltre l’imprescrittibilità del diritto alla pratica dello sport ed alla partecipazione alle relative competizioni, ritenendone la lesività nonostante il conseguimento di “alti risultati”. A giudizio della ricorrente, vi sarebbe un’illegittima insistenza da parte dei giudici federali sulla tardività del ricorso ed un’erronea attribuzione al solo ambito nazionale dell’istituto della *translatio iudicii*, che non trova *humus* fertile vista la diversità del *petitum*, nonostante conclusioni analoghe.

Inquadrati i fatti ed individuato il *dies a quo*, si sottolinea il mancato rispetto del termine previsto ex art. 69, comma 2, Reg. Giustizia FIS. Peraltro, il Collegio è in sintonia con la Corte Federale d’Appello circa l’inapplicabilità al caso di specie del termine lungo di un anno, in quanto operante solo nei casi in cui non vi sia stata una previa conoscenza degli atti o fatti lesivi. Né può infine attribuirsi rilevanza all’intervenuto ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, ravvisandosi un’ipotesi di *translatio iudicii*, ritenendo condivisibili i rilievi della Corte Federale d’Appello in ordine all’inapplicabilità di tale istituto sia per la rilevanza del principio solo in ambito nazionale, sia per la diversità del *petitum* dell’azione dinanzi ai rispettivi organi giurisdizionali.

In relazione alla asserita esistenza di un diritto autonomo dell'atleta a poter partecipare, nell'ambito della rappresentativa nazionale, a competizioni di carattere internazionale, viene ricordato come la selezione compete alla FSN e che sia, invece, obbligo del tesserato, rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della stessa FSN, impegnandosi ad onorare il ruolo conferito, senza poter ipotizzare alcun diritto alla convocazione.

(a cura della dott.ssa Maria Antonietta Foti; maryfoti@hotmail.it; Coordinamento Calabria)